

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI – RG 07063/2025

Nell'interesse della sig.ra avv. Valera Scognamiglio CF OMISSIS, che si difende in proprio nonché rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Bonetti (CF OMISSIS), che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 – 0908960421 o agli indirizzi di posta elettronica info@avvocatomichelebonetti.it o pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Bonetti sito in Roma alla Via San Tommaso D'Aquino 47;

CONTRO

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** – in persona del Presidente p.t. - rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma Via dei Portoghesi n. 12;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'** – in persona del Presidente p.t. - rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale Dello Stato sita in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **MINISTERO DELL' INTERNO** - in persona del Ministero pro tempore - rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma alla Via dei Portoghesi n.12;
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** - in persona del Ministero pro tempore - rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **FORMEZ PA** – i Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l' Ammodernamento delle PA., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

- **COMMISSIONE RIPAM** - in persona del legale rapp.te p.t. – rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via dei Portoghesi n.12.

e nei confronti

- del controinteressato in atti;

per l'annullamento

- del riscontro all'istanza di accesso agli atti riscontrata in data 27 maggio 2025 e, segnatamente: - del Verbale n. 1 del «*Concorso pubblico per il reclutamento di n. 10 (dieci) unità di personale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore delle persone con disabilità con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, categoria A, posizione economica "F1"*» di Inseidamento della Commissione; - del Verbale n. 31 della medesima Commissione di «*verifica dei punteggi*»; del Verbale n. 33 della medesima Commissione avente ad oggetto la seconda seduta della prova orale nella quale è stata valutata parte ricorrente; del Verbale n. 34 della Commissione nel quale si riporta la graduatoria finale di merito dei soli vincitori;

- dell'allegato 1 B contenente l'elenco dei candidati vincitori e degli idonei al concorso;

- del rigetto, anche tacito, dell'istanza in via di autotutela inoltrata da parte ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e di ogni altro atto riportato anche in allegato al fascicolo e citato nel presente atto e che formalmente si impugnano.

IN FATTO

In data 8.04.2025, la sig.ra avv. Scognamiglio, inoltrava istanza di accesso agli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità - nonché al Formez PA, a mezzo pec, con la quale premessi i fatti - come già riportati nel ricorso introduttivo al presente

giudizio cui integralmente si riporta – chiedeva copia dei seguenti atti e documenti, da inviarsi all’indirizzo pec dello scrivente difensore: *“copia di tutti gli atti, verbali, operazioni preliminari ed antecedenti l’espletamento delle prove orali e alle stesse concernenti;*

copia dei verbali, delle schede e delle griglie compilati dalla commissione relativamente ai “ criteri e sub criteri ” predeterminati ai fini della valutazione della prova orale;

copia del giudizio di inidoneità espresso dalla commissione nei riguardi della istante;

copia degli atti e dei verbali con gli “indicatori specifici” di valutazione della prova orale rispetto al profilo professionale dell’istante già evinto dai titoli;

copia del provvedimento di modifica della soglia di accesso alla prova orale come da avviso pubblicato sul portale Inpa il 3 marzo 2025”.

Seguiva medesima istanza, inviata dalla ricorrente al Formez PA – secondo il modello allegato al regolamento dello stesso Formez - a mezzo pec il 16.04.2025. Alcun riscontro a tali istanze di accesso agli atti perveniva alla sig.ra avv. Valeria Scognamiglio né da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità, né dal Formez PA, malgrado fossero trascorsi i termini di legge.

Il 19.05.2025, la ricorrente notificava ricorso con istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità, al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Formez PA, alla Commissione RIPAM e al controinteressato in atti presso Codesta autorità Giudiziaria.

Nelle more del deposito del ricorso e, precisamente il 27.05.2025, pervenivano alla posta elettronica gli atti che con il presente atto formalmente si impugnano.

In data 16.06.2025, la ricorrente depositava ricorso introduttivo al presente giudizio innanzi a codesto On.le TAR incardinato con n. 7063/2025 R.G.

Le parti resistenti si costituivano in giudizio il 30.06.2025.

Stanti le ulteriori e gravi illegittimità emerse dai su elencati verbali, la ricorrente, anche per ragioni di economia processuale, inoltrava nelle more della notifica del presenti motivi aggiunti e, precisamente, in data 4.7.2025, istanza in autotutela senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I. MANCANZA DI PREDETERMINAZIONE DI CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE ART. 12 D.P.R. 487/94. VIOLAZIONE *LEX SPECIALIS*. VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE PRINCIPI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE – ARBITRARIETÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ.

E' necessario premettere, che con il verbale n. 1 la Commissione, in sede di insediamento, richiamava l'art. 7 del bando che, in ordine alla prova orale, prevedeva al comma 2, lo svolgimento di un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie che, di seguito, si riportano:

- “a) diritti delle persone con disabilità nel quadro della normativa nazionale e internazionale;*
- b) elementi di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con riferimento al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;*
- c) competenze e disciplina di funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;*
- d) elementi di Disability Management;*
- e) elementi di comunicazione inclusiva e metodologie di comunicazione con le persone con disabilità;*
- f) elementi sull'accessibilità degli strumenti informatici;*

g) riforma in materia di disabilità introdotta dal PNRR, con particolare riferimento all'evoluzione del sistema di accertamento della condizione di disabilità;

Al comma 3 di tale articolo, la *lex specialis* stabiliva che, si sarebbe proceduto, altresì, all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, attraverso una "conversazione" che accertasse le competenze linguistiche di livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; della conoscenza e dell'uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché delle comunicazioni digitali.

Seguiva al comma 4, la previsione per la quale la commissione avrebbe dovuto verificare il possesso da parte dei candidati delle competenze intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico - tecniche, comportamentali nonché manageriali, necessarie per lo svolgimento dei compiti afferenti ai profili oggetto del bando.

La valutazione della prova concerneva, dunque, la conoscenza o meno da parte della ricorrente degli argomenti elencati al comma 2 della suindicata norma nonché della lingua inglese e della informatica e delle competenze, come descritte, ai suddetti comma 3, 4.

Ebbene, costituisce *jus receptum*, che i criteri di valutazione della prova di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla Commissione esaminatrice che ha l'onere, sin dalla prima riunione, di predeterminare specifici e precisi criteri di valutazione dovendo formalizzare gli stessi nei relativi verbali al fine di assegnare il punteggio, in ossequio all'art. 12 D.P.R. n. 487/1994 e alla consolidata giurisprudenza amministrativa.

Mentre gli esaminatori, nel caso *de quo*, si limitavano in sede di insediamento con il primo verbale - e, null'altro, aggiungevano nei successivi - a stabilire i seguenti criteri e modalità di valutazione: "*padronanza delle materie e grado di approfondimento*;

- *proprietà di linguaggio, con riferimento alle materie d'esame*;

- *capacità di inquadrare gli argomenti proposti e di articolare e approfondire le risposte:*
- *chiarezza ed efficacia della sintesi espositiva”.*

Alcunché veniva, difatti, predeterminato circa la valutazione della conoscenza della lingua inglese, dell’informatica e delle dette competenze.

Tali criteri, del tutto generici, mancavano di specificazione in voci e sotto - voci, con i relativi punteggi, in quanto non sono accompagnati da griglie e/o parametri necessari ad assegnazione il punteggio quale massimo 30, per la prova orale, come previsto dal bando del concorso in parola; tanto da non risultare affatto comprensibile l’*iter* logico seguito nella valutazione del colloquio della istante.

I.1. Violazione art. 12 D.P.R. n. 487/94. Violazione della *Lex Specialis*. Eccesso di potere – Arbitrarietà - Manifesta Irragionevolezza ed Illogicità.

In assenza di previa determinazione di specifici e precisi criteri, si rileva la illegittimità della valutazione della prova orale tenuta dalla sig.ra avv. Scognamiglio e, conseguentemente, della stessa prova (di per sé, già illegittima, per difformità delle domande al bando, come da ricorso introduttivo). Evidentemente, in violazione di legge, della *lex specialis* e dei consolidati principi della giurisprudenza amministrativa.

Premesso, che, l’ art. 12, del DPR n. 487 del’94, stabilisce che “*la commissione esaminatrice ha l’obbligo di stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*”. Da qui, correlando, espressamente, l’attribuzione dei punteggi all’applicazione dei criteri previamente predeterminati.

Ciò risponde alla finalità di assicurare la trasparenza amministrativa nelle procedure concorsuali, come recita la rubrica dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994, nonché la *par condicio* tra i concorrenti, “*imponendo che i criteri di valutazione costituiscano un autovincolo generalizzato che la commissione si impone onde*

garantire il medesimo metro di giudizio per tutti i partecipanti” (Cons. Stato, sez. II, n. 5934/2021).

Nel caso di specie, la Commissione definiva esclusivamente criteri di valutazione del tutto generici. Non vi era, difatti, traccia che tali criteri fossero stati integrati da griglie di punti e/o altri indicatori con parametri, cui poter correlare, contrariamente alla suindicata disposizione, il punteggio assegnato alla sig.ra avv. Scognamiglio. E, per di più, neanche si evinceva il peso attribuito a quanto negli stessi criteri stabiliti, quindi, alla “proprietà di linguaggio” o alla “capacità di sintesi” ovvero alla “chiarezza espositiva”.

Inoltre, la legge speciale prevedeva all’art. 7, comma 5, in ordine alla prova orale, l’assegnazione di un punteggio, quale massimo 30; per cui la stessa prova avrebbe dovuto essere “calibrata” nel rispetto del bando, secondo criteri tali, da poter raccordare il voto numerico attribuibile alla Scognamiglio.

Il bando, *de quo*, stabiliva chiaramente un sistema di valutazione basato su punteggi numerici per cui la commissione non aveva il potere di utilizzare un diverso criterio di valutazione.

Nella fattispecie in esame, i criteri di valutazione, sopra detti, prima di tutto, erano assolutamente generici e, peraltro, riferibili solo agli argomenti elencati nonché privi di una griglia di punti, tale da consentire una valutazione di tipo numerico in conformità al bando.

Quest’ultimo si limitava a indicazioni generiche circa le materie d’esame, senza fornire parametri specifici di valutazione, rendendo, quindi, indispensabile una loro analitica specificazione da parte della Commissione esaminatrice, invece, del tutto assente nel caso in esame.

Il TAR Lazio, Sez. III Ter sentenza n. 1150/2024 ha chiarito che ***“l’ampiezza del potere discrezionale tecnico della Commissione è inversamente proporzionale al grado di dettaglio dei criteri previsti nel bando: quanto più generici sono i criteri dello stesso tanto più è necessaria una loro preventiva specificazione da parte della Commissione”.***

La Commissione ometteva, poi, di predeterminare “criteri e modalità di valutazione” inerentemente la conoscenza della lingua inglese e della informatica nonché delle competenze, tutte, oggetto di verifica, come da bando (art. 7, comma 3, comma 4) e delle leggi ad esso sottese, di cui al motivo successivo.

La discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici, pur ampia, trova, comunque, limiti nei principi di ragionevolezza, logicità e coerenza con la *lex specialis* alla quale le commissioni nel loro operato sono rigidamente vincolate.

Evidentemente la valutazione della sig.ra avv. Scognamiglio era in violazione delle norme primarie, della *lex specialis*, nonché intrinseca di un chiaro eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta irragionevolezza, ed illogicità.

La giurisprudenza amministrativa è costante nel riconoscere all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo, alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità ovvero non intelligibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errori procedurali.

I.2 Violazione dell'art. 35 quater e 37 D.Lgs. 165 2001; Violazione DPR 487 del'94. e della Legge speciale.

Quanto stabilito dall'art. 7 del bando comma 3, e 4, su riportati, circa l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della informatica e delle altre competenze (comma 4) è sancito nella normativa vigente.

Invero, ai sensi dell'art. 35, quater, D.Lgs. 165 2001 (che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono che l'espletamento della

prova orale, comprendano l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, ai sensi dell'articolo 37.

Tale norma, come modificata dal D.lgs. n. 75 del 2017, specificamente, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2000, i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

Ancora, sempre l'art. 35, quater, D.lgs. 165/2001, prevede, tra l'altro, che le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico - tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. ". E sempre per i profili iniziali e non specializzate, le prove d'esame devono dare particolari rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini.

L' art. 7, comma 8, del DPR 487/94, come modificato dal DPR 82/2023, ribadisce, poi, quanto già affermato dal sopra citato art. 35, quater, D.lgs. 165/2001, ossia che *“per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini, e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico – tecniche, comportamentali , nonché manageriali, per i profili che volgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego”*.

Premesso il breve *excursus* normativo, la *lex specialis*, in parola, riguardo all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, della informatica e delle competenze di cui all'art. 4, era in ossequio alle su riportate norme.

La giurisprudenza amministrativa ha delineato un quadro normativo chiaro e coerente, che riconosce alle amministrazioni pubbliche un'ampia discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione delle competenze linguistiche ed informatiche, purché tale discrezionalità sia esercitata nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con il profilo professionale da ricoprire.

Da qui la commissione avrebbe dovuto disporre specifici criteri di valutazione in ossequio alle norme di legge nonché al bando di concorso, mentre, in totale dispregio, ometteva la predeterminazione dei criteri di valutazione rendendo in maniera assolutamente arbitraria , irragionevole, ed illogica la valutazione della Scognamiglio.

I.3. Violazione principi trasparenza, imparzialità, buon andamento azione amministrativa. Art. 97 Cost. disparità di trattamento.

Premesso che la predeterminazione dei criteri di valutazione costituisce un obbligo inderogabile finalizzato anche ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e par conditio, di cui al n.I.3.

Essi assolvono ad una precisa funzione di tali detti principi oltre che di **buon andamento** della azione amministrativa, rappresentando un sicuro canone di verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprendere il giudizio espresso e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 gennaio 2021; Consiglio di Stato, Sez. V , 30 settembre 2020, n. 5743).

La giurisprudenza ha chiarito che i criteri di valutazione prefissati dalla commissione fungono da parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere in modo esaustivo le valutazioni riferite alla propria prova.

Evidentemente nella presente fattispecie sono completamente mancati parametri di riscontro che consentano alla ricorrente di comprendere, come di qui a breve -

in modo esauriente le valutazioni della prova e lo stesso *iter* logico seguito dalla commissione, in spregio ai fondamentali principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento *ex art. 97 Cost.*

II. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 CARENZA, INSUFFICIENZA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE PRINCIPI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ. AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO AZIONE AMMINISTRATIVA.

Dalla disamina del verbale n. 33, la sig.ra avv. Scognamiglio riscontrava che la commissione esaminatrice, in merito alla prova orale, le aveva attribuito un punteggio numerico pari a “quindici”.

Più precisamente, risultava dal suddetto verbale quanto segue: *“Terminato il colloquio la Commissione si riunisce per l’attribuzione del punteggio della prova sostenuta. Sulla base delle risposte che la candidata ha dato alle 5 domande estratte, la Commissione attribuisce la seguente votazione: 15 (QUINDICI). La candidata, non avendo raggiunto la soglia minima di 19 prevista all’art. 7 del bando non ha superato con esito positivo la prova orale”* .

Da qui si evince, quanto già rilevato, nel ricorso introduttivo, cioè che parte istante aveva risposto a tutte le domande (sebbene illegittime) poste e che la commissione - senza alcuna correlazione - in mancanza di specifici criteri di valutazione le assegnava il suddetto punteggio.

Le modalità di valutazione avrebbero dovuto essere connesse, come anzidetto, a specifici criteri legati anche all’assegnazione di “punti”, ai sensi del bando tuttavia, le risposte date dalla ricorrente, non venivano neanche correlate ai “generici” criteri stabiliti dalla commissione.

Non è dato sapere, dunque, se l’istante avesse avuto o meno “padronanza nelle materie”, “proprietà di linguaggio” o ancora “capacità di sintesi” e, soprattutto, in che misura, si sarebbe dato peso a ciascuna delle risposte rese dalla Scognamiglio, non essendo stati i criteri integrati o accompagnati da voci (o sotto voci) con punteggi e/o da griglie, al fine dell’assegnazione del voto numerico.

Invero, in mancanza di precisi parametri di riferimento, cui poter ricordare il punteggio, non si comprendeva come sia venuta fuori la valutazione numerica della ricorrente pari a “quindici”. Tant’è che, all’istante, avrebbe potuto essere assegnato punteggio 19, 22, 24!

Eppure è consolidato nella giurisprudenza amministrativa il principio, per il quale il voto numerico nei pubblici concorsi è in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico, ma sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla Commissione i criteri in base ai quali essa proceda alla valutazione delle prove.

La fissazione di criteri numerici con cui valutare ognuno dei parametri fissati dalla commissione costituisce uno strumento idoneo per consentire di svolgere in modo corretto la discrezionalità tecnica di cui è titolare la stessa commissione.

Oltre che, poi, il voto numerico attribuito a parte ricorrente non veniva accompagnato da un minimo di giudizio, tale da poter correlare quanto meno le risposte ai detti generici criteri.

Alcunché, risultava, poi, circa la valutazione della conoscenza della Scognamiglio della lingua inglese e della informatica nonché delle capacità comportamentali, manageriali della ricorrente, come previste dal bando e, pur, oggetto di verifica. Ancora, non si comprende che peso sia stato dato alle risposte relative alla lingua inglese, all’informatica e delle competenze di altro tipo.

La *lex specialis*, come già detto nel ricorso introduttivo, prevedeva che la conoscenza della lingua inglese andava accertata a mezzo di conversazione, invece, alla ricorrente veniva illegittimamente fatto leggere ad alta voce un cappello introduttivo allo specifico e seguente quesito: “*I benefici dei parchi inglesi*”.

Non è dato sapere che valutazione (numerica o di altro tipo) sarebbe stata data alla Scognamiglio rispetto alla conoscenza della lingua inglese.

Certo è che, qualora ella non avesse conosciuto l’inglese non avrebbe potuto leggere ad alta voce, né implicitamente tradurre e rispondere alla suddetta

domanda. D'altronde la stessa commissione riconosce che la candidata rispondeva a tutti e 5 i quesiti compreso ovviamente quello in lingua.

Altrettanto non è dato sapere la valutazione sulle conoscenze informatiche della Scognamiglio. Ebbene, la domanda somministrata riguardava specificamente “*l'impostazione privacy nei social media*”, evidentemente un quesito non utile a saggiare le conoscenze informatiche richieste dal bando. Nonostante ciò la ricorrente rispondeva al quesito.

Ancora non si comprendeva sulle competenze anzidette e capacità manageriali che valutazione fosse stata data a parte istante.

Nella fattispecie *de quo*, non è evidentemente possibile ricostruire l'*iter* logico argomentativo, in forza del quale sarebbe stato attribuito alla ricorrente il suindicato punteggio, pertanto, illegittimo, anche per mancanza di motivazione, di cui di seguito.

II.1. Violazione art. 3 Legge 241/90. Carenza e/o difetto di motivazione. Eccesso di potere – Arbitrarietà Manifesta Irragionevolezza ed Illogicità.

In ordine alle valutazioni della commissione d'esame effettuate in forma numerica deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale il punteggio numerico è di per se idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3, L.241/90, nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo, in tal caso, permesso di ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio (Tar Lazio – Sede Roma Sez. Terza Bis N. 07966/20025 del 23.04.2025, Consiglio di Stato, sentenza N. 03580/2025, N. 7495/2019; N. 3384/2015; Tar Lazio Roma sentenza 7092/2019).

La giurisprudenza amministrativa ha affermato la necessità di desumere con evidenza la motivazione attraverso il combinato disposto di criteri di valutazione e del voto numerico (in primis, l'Adunanza Plenaria n. 7 del 2017).

Invero, l'obbligo motivazionale è assolto ove sussistono criteri che considerati insieme al voto consentano di capire il perché dell'assegnazione di un voto invece di un altro.

In assoluto dispregio dell'art. 3, L. 241/90, risultava impossibile alla ricorrente comprendere le ragioni della sua bocciatura e, dunque, la sua "Non Idoneità", quale esito del colloquio, come da affissione cartacea agli uffici del dipartimento della presidenza, ne l'insufficiente voto numerico appreso dalla istante; tra l'altro, la valutazione veniva resa nota solo a seguito di istanza di accesso agli atti.

Il punteggio attribuito alla Scognamiglio non era affatto idoneo ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta non essendo stati precedentemente fissati, dall'organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione del voto all'istante, in modo da consentire di percepire con evidenza la graduazione e l'omogeneità della valutazione effettuata.

Il voto numerico utilizzato dalle competenti commissione nell'ambito di un concorso pubblico per la valutazione di prove o anche di titoli, esprime e sintetizza - in mancanza di una contraria disposizione - il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, **ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la gradazione e l'omogeneità delle valutazioni, effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione in forma numerica come assegnata** (Il TAR Lazio, con sentenza n. 12694 del 2025, Consiglio di Stato, sez. Seconda 00844/2021, sez. V, 23.04.2019, n.2573, e Sez. III, 29.04.2019, n. 2775).

In tal modo, la mancata previsione di criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi ha reso impossibile

alla sig.ra avv. Scognamiglio di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata.

Al fine di rendere intellegibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio d'altronde in conformità al bando.

Nel caso, in questione, la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire alla ricorrente di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio.

In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (ad. es. padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi.) e, soprattutto in che misura.

Il tutto ovviamente integra un difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 241/90, in quanto la Scognamiglio non era stata messa in grado di comprendere le ragioni tecniche su cui la commissione abbia basato il proprio giudizio.

Da qui una valutazione del tutto arbitraria da parte della commissione, la quale eccedendo nel suo potere aveva reso una valutazione manifestamente irragionevole e, senz'altro, illogica.

II.2. Principio di trasparenza, buon andamento e affidamento azione amministrativa. Art. 97 Cost.

In ordine al profilo della intelligibilità e della trasparenza dei "criteri e delle valutazioni" in tema di concorsi pubblici, la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l'ineludibile principio di trasparenza, di buon andamento e affidamento dell'azione amministrativa le commissione esaminatrice debbano rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio.

Nel caso *de quo*, la mancata previsione di griglie e precisi parametri di riferimento della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi ha reso

impossibile alla ricorrente ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata.

Anche al fine di rendere intellegibile - come sopra detto - il percorso motivazionale, la commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.

Nel caso in questione, gli esaminatori si erano limitati ad indicare un complessivo voto numerico e non hanno fatto neanche riferimento ai generici criteri dagli stessi riportati al verbale 1.

Evidentemente nel percorso di valutazione della ricorrente e, quindi, ai fini dell'attribuzione del punteggio l'iter istruttorio è illegittimo in quanto viziato per mancanza di idonei criteri di valutazione tale da rendere la stessa valutazione della ricorrente illegittima.

La insufficienza risulta, dunque, non motivata in contrarietà all'art. 3 241/90 nonché ai principi fondamentali di **trasparenza, imparzialità e buon andamento** dell'azione amministrativa *ex art. 97 Cost.*

Eppure, non è affatto trascurabile, che la stessa Commissione aveva attribuito alla sig.ra avv. Scognamiglio punteggio 30 ai titoli della stessa, quale massimo dei punti attribuibile ai candidati nel concorso in parola.

Dalla domanda di partecipazione al concorso, agli atti depositata, risulta, infatti, che il profilo della Scognamiglio rientrasse pienamente nella figura ricercata dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tant'è che su 931 candidati erano stati ammessi soltanto in trenta alla prova orale.

Invero, la ricorrente è laureata in giurisprudenza con voto 110/110 con lode presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, avvocata abilitata presso la Corte di Appello di Napoli all'esercizio della professione forense dall'anno 2005, avente, altresì, titoli di specializzazioni e master universitari conseguiti con voti eccellenti nonché abilitata, a seguito di superamento di concorsi, all'insegnamento nelle materie giuridiche ed economiche ed all'attività didattica

nel sostegno, in favore degli alunni con disabilità nelle scuole superiori di secondo grado.

Pertanto, la stessa Commissione aveva valutato la Scognamiglio, stante il suo profilo, col massimo dei punti, incomprensibile, poi, e, di certo, illegittima, la valutazione resala al colloquio che ha gravemente leso parte ricorrente, la quale, sarebbe rientrata, evidentemente, nella graduatoria dei vincitori o tra gli idonei del concorso in parola al fine del bene della vita, quale è un posto di lavoro.

II.3. Difetto di Istruttoria. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Per tutto quanto detto e rilevato, è evidente che ci sia stato un difetto di istruttoria nella valutazione della ricorrente ed un tipico eccesso di potere quale, arbitrarietà, manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Le valutazioni espresse dalla Commissione di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito del giudizio reso ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti, o di contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile (Consiglio di Stato Sez.III, 8 marzo 2023, n. 2418); ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), **se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità** (Tar Lazio Roma, 21 dicembre 2019, n. 14712; Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2016 n. 5016).

III. VIOLAZIONE ART. 35, TER , 2 COMMA, D.LGS.2001/165. ART. 7 COMMA 5 , ART. 4, COMMA 6, DPR 94/ 487. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

All'esito della prova orale la ricorrente - come da affissione cartacea dei risultati degli esaminati del 19.03.2025 - agli atti - risultò "Non Idonea".

Pertanto, ella veniva a conoscenza del punteggio numerico attribuitole dalla commissione, soltanto dai verbali di commissione pervenuti a seguito di notifica del ricorso introduttivo, in quanto le istanze di accesso agli atti inoltrate dalla

ricorrente alle amministrazioni non venivano da queste riscontrate tempestivamente.

Al momento del ricorso con cui la Scognamiglio instaurava il giudizio, ella era **ignara del punteggio attribuito**, tant'è che al III motivo del ricorso introduttivo, rilevava la illegittimità – che resta comunque - della formula “Non idonea” utilizzata dalla commissione all'esito del colloquio. La Scognamiglio assumeva, quindi, la violazione, oltre che del bando, del D.lgs. 2001/165 nonché del D.P.R. n. 497/1994.

Invero, accedendo all'area di accesso riservata ai partecipanti al concorso in parola sul portale *Inpa*, la sig.ra avv. Scognamiglio, riscontrava esclusivamente l'esito della prova titoli e non anche del punteggio assegnato col Verbale N.33 e pari a 15, del quale si chiede l'annullamento anche perché in violazione di tutto quanto previsto dall'art. 35, Ter , 2 comma, D.lgs.175/2001.

Tale norma, nel disciplinare il funzionamento del portale unico del reclutamento (INPA) e le modalità di registrazione degli interessati alle procedure concorsuali pubbliche, stabilisce, le modalità di comunicazione con i candidati durante le procedure concorsuali.

Invero, tra le altre, sancisce che **il punteggio conseguito nelle prove** è pubblicato e messo a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del reclutamento. Contrariamente a quanto accaduto nel caso in esame.

Ancora, il punteggio riportato nei verbali era in violazione dell'art. 7 comma 5, nonché all'art. 4, comma 6, D.P.R. n. 497/1994.

L' art 7, comma 5, stabilisce che: *“al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'art. 4, comma 6 . L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso”*. Ancora, l'art 4, comma 6, tra l'altro, sancisce che ogni comunicazione

ai candidati concernenti il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuato attraverso il Portale.

Da qui, l'amministrazione agiva del tutto, in spregio alle suindicate norme nonché ai principi di trasparenza, di imparzialità e *par conditio* tra i candidati. A questi ultimi vincitori nonché idonei veniva riportato il punteggio sia nell'affissione cartacea degli esiti dei colloqui (abbinati ai codici domande) che nelle loro aree riservate a mezzo del portale. Evidentemente una chiara disparità di trattamento lesiva dell'interesse della ricorrente a conoscere immediatamente la sua valutazione.

**IV. ILLEGITTIMITÀ ESITO PROVA ORALE FORMULA “ NON IDONEA” .
VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*. DIFETTO MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE
PRINCIPIO DI TRASPARENZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Dal verbale n. 33 la ricorrente riscontrava punteggio numerico assegnatole pari a 15.

La commissione, invece, all'esito della prova orale aveva utilizzato nei riguardi della scrivente (e di altri n. 2 esaminati) la formula “Non idoneo” (abbinata al codice domanda partecipazione concorso).

Il bando in parola non stabiliva una valutazione di idoneità o meno per la prova orale, come già rilevato nel ricorso principale, bensì l'attribuzione ai candidati di un punteggio numerico, quale massimo 30 punti. Specificamente, non prevedeva che soltanto al raggiungimento del punteggio 19, utile al fine del superamento della prova orale, si attribuisse la valutazione numerica ai candidati, bensì a ciascuno di esse a prescindere dal raggiungimento o meno della soglia.

Emerge, quindi, una chiara violazione dell'operato della commissione rispetto alla legge speciale cui era rigidamente vincolata. Questa prevedeva un sistema di valutazione basato esclusivamente su punteggi numerici, mentre la commissione utilizzava una formula valutativa non contemplata dal bando *de quo*.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1747 del 2020, ha chiarito che "*il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice nella prova orale non*

richiede necessariamente l'attribuzione di un punteggio numerico quando il candidato non raggiunga la soglia minima prevista dal bando per il superamento della prova stessa". Tuttavia, tale principio si applica quando il bando preveda espressamente tale modalità, non quando stabilisca un sistema di valutazione esclusivamente numerico. La problematica assume particolare gravità considerando che il bando prevedeva una soglia minima specifica (19/30) per il superamento della prova orale. L'utilizzo della formula "Non Idonea" impedisce di verificare se il punteggio effettivamente conseguito dalla ricorrente fosse superiore o inferiore a tale soglia, compromettendo così la trasparenza della valutazione.

Oltre che sussisteva una insufficiente motivazione nella formula “ Non idonea” in quanto la non idoneità era stata formulata dalla commissione in mancanza di requisiti poiché priva di parametri di giudizio e criteri predeterminati.

Ancor più grave, che la ricorrente, pur avendo presentato istanza di accesso agli atti, non essendo stata tale istanza riscontrata dalle amministrazioni ,conosceva il punteggio soltanto a seguito del ricorso. Ne veniva affisso ai risultati cartacei ne incluso nella aera riservata del portale *Inpa*.

Il principio di trasparenza nelle procedure concorsuali impone che i candidati abbiano immediata conoscenza degli esiti delle prove secondo le modalità previste dal bando.

Dal momento in cui la legge speciale prevedeva per tutti i candidati l'attribuzione di un punteggio numerico, l'utilizzo di una formula diversa per alcuni candidati configura una disparità di trattamento che viola il principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge.

Nel caso specifico, l'utilizzo di una modalità di valutazione non prevista dal bando configura un eccesso di potere per violazione della *lex specialis*.

V. VIOLAZIONE ART. 35, COMMA 5 - QUARTER D.LGS. 165/2001; ART. 35 TER, COMMA 2, D.LGS. 165/2001. DPR 94 497 ART 7 COMMA 5.

Dai verbali di cui, in tal sede, si richiede l'annullamento, risulta anche l'allegato contenente la graduatoria dei vincitori con gli idonei.

Come detto nel ricorso principale, l'amministrazione aveva pubblicato sul portale *Inpa* la graduatoria dei vincitori (agli atti del giudizio) in cui era precisato che la stessa fosse composta anche degli idonei dal n. 11 al n. 23.

La ricorrente aveva chiesto l'annullamento della graduatoria *de qua* nel ricorso depositato, nella misura in cui la pregiudicava, in quanto senza l'illegittimo operato dell'amministrazione nei suoi riguardi non sarebbe stata gravemente lesa e, rientrata, di certo nella stessa graduatoria dei vincitori o idonei.

Tale graduatoria completa dei nominativi degli idonei è risultata alla istante soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo unitamente ai verbali della commissione.

Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-quater, la graduatoria di merito quale risultante dall'applicazione, dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento sul Portale unico del reclutamento di cui all'art. 35 ter, e sul sito dell'amministrazione procedente in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale.

Ancora, l'art. 35 ter, comma 2, stabilisce, tra le altre, che l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale Unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter. Ai sensi del DPR 94 487, art.7, comma 5, poi, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'art. 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.

La istante, come non rinveniva il punteggio nell'area riservata, così non riscontrava la graduatoria con gli idonei. Contrariamente alle dette previsioni legislative e ai principi di trasparenza e pubblicità. Pertanto, si chiede l'annullamento dell'allegato graduatoria vincitori ed idonei *de qua* nella misura in cui pregiudica la Scognamiglio.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA CONCORSUALE.

E' bene premettere, che il bando del concorso, in parola, prevede, all'art. 3, comma 3: *“la commissione esaminatrice nominata può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 60 (sessanta) punti e precisamente un punteggio massimo di 30 (trenta) punti per la prova orale, secondo quanto previsto ai successivi art. 6 e 7 del presente bando”*. Mentre, lo stesso bando, stabilisce all'art. 7, comma 5: *“alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 19/30 (diciannove/ trentesimi)”*.

Le suddette norme - come già detto nel ricorso introduttivo al presente giudizio - sono in contrasto, vale a dire, sussiste un'antinomia interna alla stessa legge speciale; la prima norma prevedeva che la commissione esaminatrice poteva attribuire un totale di 60 punti per le due prove, - titoli ed orale - e, precisamente, un punteggio massimo di 30 punti per quest'ultima; alcunché prevedendo circa il superamento della prova orale a mezzo superamento di soglia come, invece, stabilito al su riportato art. 7.

Nella fattispecie in esame, col Verbale N. 33, la Commissione attribuiva il voto numerico quale “quindici” alla Scognamiglio, aggiungendo che tale voto non raggiungeva la soglia minima prevista dal bando, per tale ragione, la candidata non superava la prova.

Vi è, senz' altro, un nesso causale tra la norma del bando, e quindi, dell'anzidetta antinomia, col pregiudizio subito dalla ricorrente. Stante la illegittimità del voto numerico attribuito alla Scognamiglio, per tutti i motivi suddetti, in ogni caso,

alcuna soglia minima, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della *lex specialis*, avrebbe dovuto superare la ricorrente. Pertanto, è illegittima la norma art. 7, comma 5, nella parte in cui prevedeva il raggiungimento della soglia minima in contraddizione con l'art. 3, comma 3 dello stesso bando, senza la cui illegittimità la ricorrente non sarebbe stata lesa nel suo interesse a rientrare nella graduatoria dei vincitori o idonei.

La giurisprudenza amministrativa ha fornito un quadro interpretativo consolidato che privilegia la chiarezza della *lex specialis* e la tutela dell'affidamento dei partecipanti, contribuendo a garantire l'effettività del principio costituzionale del concorso pubblico nell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Il principio di buon andamento dell'amministrazione, sancito dall'articolo 97 della Costituzione, impone alle pubbliche amministrazioni di predisporre bandi chiari e privi di contraddizioni

La tutela dell'affidamento dei partecipanti che rappresenta un principio cardine nella risoluzione delle contraddizioni concorsuali.

Tale principio impone che, in presenza di ambiguità, si privilegi l'interpretazione più favorevole alla partecipazione, purché compatibile con il dato letterale e con le finalità della procedura conseguenze negative per agli interessi legittimi dei partecipanti.

Nel caso *de quo*, evidentemente la ricorrente veniva gravemente lesa dalla detta disposizione, di cui si chiede l'annullamento, nella parte in cui prevedeva il raggiungimento della soglia minima al fine del superamento della prova, perché la sig.ra avv. Scognamiglio sarebbe rientrata di certo nella graduatoria dei vincitori o degli idonei del concorso in parola. Considerato anche che ella aveva riportato 30 alla prima prova.

*

Per tutto quanto suesposto, la ricorrente come rapp.ta, difesa e domiciliata

CHIEDE

che codesto On.le Voglia accogliere il ricorso con annullamento, per quanto di interesse di parte ricorrente, di tutti gli atti impugnati e disporre la rinnovazione della prova orale anche con altra commissione.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini del pagamento del CU si dichiara che lo stesso è dovuto nella misura di € 325,00.

Roma, 28.7.2025

Avv. Valeria Scognamiglio

Avv. Michele Bonetti